

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	17 maggio 2019	GRAN CONSIGLIO / DSS
Concerne		

della Commissione sanità e sicurezza sociale sull'iniziativa popolare legislativa generica del 27 febbraio 2015 denominata "Per il rimborso delle cure dentarie"

Esame di ricevibilità (art. 38 Cost./TI)

L'iniziativa popolare legislativa presentata nella forma generica, pubblicata sul *Foglio ufficiale* n. 20 del 13 marzo 2015 e denominata "Per il rimborso delle cure dentarie", richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 116 e segg. della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP), chiede al Gran Consiglio di varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:

- a) il Cantone istituisce un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie di base a beneficio delle persone residenti in Ticino;*
- b) il finanziamento dell'assicurazione è garantito tramite un contributo speciale aggiuntivo a carico dei lavoratori e dei loro datori di lavoro sul modello di quello per l'assicurazione vecchiaia e superstiti e tramite un contributo dello Stato;*
- c) il Cantone promuove in collaborazione con i Comuni un dispositivo di prevenzione in materia di salute buccodentaria e una rete di cliniche dentarie.*

L'art. 37 della Costituzione cantonale (Iniziativa popolare legislativa) prevede in particolare che «*Settemila cittadini aventi diritto di voto possono, in ogni tempo, presentare al Gran Consiglio una domanda di iniziativa in materia legislativa*» e che «*Con la domanda di iniziativa si può proporre al Gran Consiglio l'accettazione, l'elaborazione, la modificazione o l'abrogazione di una legge o di un decreto legislativo*».

Con decreto pubblicato nel *Foglio ufficiale* n. 42 di venerdì 29 maggio 2015 la Cancelleria dello Stato ha dichiarato riuscita la domanda di iniziativa popolare legislativa "Per il rimborso delle cure dentarie" e l'ha trasmessa al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio per le loro incombenze. Le firme attestate dalla Cancelleria dello Stato ammontano a 8'283, quando le firme necessarie erano 7'000.

In base all'art. 38 della Costituzione cantonale «*Se il numero di firme è raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda di iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda*».

Con il presente rapporto la Commissione, con la conferma dell'allegato parere del Consulente giuridico del Gran Consiglio, attesta:

- la conformità al diritto superiore dell'iniziativa;
- l'unità della forma dell'iniziativa;
- l'attuabilità dell'iniziativa.

1. DIRITTO SUPERIORE

Secondo l'Ufficio federale di statistica (tabella 12 "Coût et financement du système de santé selon les prestations et l'agent payeur en 2008" pubblicata in *Coût et financement du système de santé - Résultats détaillés 2008 et évolution récente*) le spese dentarie totali in Svizzera ammontavano a 3'654.6 milioni di franchi nel 2008 (le spese totali sanitarie erano pari a 58'453.4 milioni di franchi).

Le assicurazioni sociali federali nel 2008 hanno partecipato alle spese dentarie per un totale di 163 milioni di franchi (pari al 4.4% del totale) e segnatamente per:

- 66 milioni di franchi l'AI/AVS;
- 54.1 milioni di franchi l'assicurazione malattie;
- 41.6 milioni di franchi l'assicurazione infortuni;
- 1.3 milioni di franchi l'assicurazione militare.

Le assicurazioni private hanno erogato 172.7 milioni di franchi.

Le economie domestiche hanno pagato 3'319 milioni di franchi, pari al 91% delle spese dentarie (le spese sanitarie totali a carico delle economie domestiche erano 17'826.7 milioni di franchi).

Ad es. l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie all'art. 31 della Legge federale sull'assicurazione malattie all'art. 31, cpv. 1 "Cure dentarie" indica che prende a carico solamente i seguenti casi:

- "a. se le affezioni sono causate da una malattia grave e non evitabile dell'apparato masticatorio; o*
- b. se le affezioni sono causate da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi; o*
- c. se le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi".*

Inoltre al cpv. 2 dell'art. 31 essa specifica *"che assume pure i costi della cura di lesioni del sistema masticatorio causate da un infortunio ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b"*.

L'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie enumera poi nel dettaglio, al capitolo 5, quali sono le cure dentarie prese a carico dal diritto superiore federale, che obbliga quindi le assicurazioni sociali a effettuare unicamente una presa a carico ridotta delle spese dentarie, pari al 4.4% delle spese totali nel 2008. Pertanto appare chiaro che il Cantone Ticino abbia la facoltà di varare un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie, finanziata da datori di lavoro e lavoratori, allo scopo di completare la copertura dei costi per le cure dentarie non assunti dalle assicurazioni sociali federali. Proposte analoghe sono state dichiarate ricevibili in altri Cantoni.

2. UNITÀ DELLA FORMA, UNITÀ DI MATERIA E ATTUABILITÀ DELL'INIZIATIVA

Non sussistono dubbi pure per quanto riguarda l'unità della forma e della materia dell'iniziativa popolare in questione. Per quanto riguarda l'attuabilità dell'iniziativa popolare, essa implica certamente uno sforzo organizzativo e finanziario del Cantone, ma è data.

3. CONCLUSIONE

La Commissione sanità e sicurezza sociale invita il Gran Consiglio a dichiarare ricevibile l'iniziativa popolare legislativa generica "Per il rimborso delle cure dentarie".

Per la Commissione sanità e sicurezza sociale:

Raoul Ghisletta, relatore

Agustoni - Alberti - Balli - Caverzasio - Cedraschi -

Crivelli Barella - Galeazzi - Galusero - Ghisolfi -

Gianella Alex - Jelmini - La Mantia - Polli -

Quadranti - Riget - Robbiani

Allegato: parere del Consulente giuridico del Gran Consiglio

Iniziativa popolare legislativa generica 27 febbraio 2015
"Per il rimborso delle cure dentarie"

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 27 febbraio 2015 "Per il rimborso delle cure dentarie", volta a chiedere l'elaborazione di una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:
 - a) *il Cantone istituisce un'assicurazione obbligatoria per le cure dentarie di base a beneficio delle persone residenti in Ticino;*
 - b) *il finanziamento dell'assicurazione è garantito tramite un contributo speciale aggiuntivo a carico dei lavoratori e dei loro datori di lavoro sul modello di quello per l'assicurazione vecchiaia e superstiti e tramite un contributo dello Stato;*
 - c) *il Cantone promuove in collaborazione con i Comuni un dispositivo di prevenzione in materia di salute buccodentaria e una rete di cliniche dentarie;*
- richiamato l'articolo 38 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto 17 maggio 2019 della Commissione sanità e sicurezza sociale;
- dopo discussione,

d e c i d e :

I.

L'iniziativa popolare legislativa generica 27 febbraio 2015 "Per il rimborso delle cure dentarie" è dichiarata ricevibile.

II.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

III.

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005) al Tribunale federale, Losanna.

Bellinzona,

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: C. Franscella

Il Segretario generale: G. Buzzini